



**ATTO N. DD 5531**

**DEL 26/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Diritti e Inclusione**

OGGETTO

Approvazione della proroga dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 241/90, per l'espletamento di attività di promozione della salute mentale e prevenzione dei disturbi psichici in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio milanese e in carico al Comune di Milano nell'ambito del Progetto SAI categoria "MSNA".

Periodo: 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026

Spesa complessiva: € 284.033,88= (IVA esente ex art. 10, c. 1, punto 18), del DPR 633/1972)

CUP B46D23000010001

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Colombo Antonella Angela - Area Diritti e Inclusione*

Responsabile PEG: *Angelo Stanghellini - Area Diritti e Inclusione*



## **IL DIRETTORE (Area Diritti e Inclusione)**

### **VISTO**

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2023-2025. Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2023-2025. Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 30 marzo 2023 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ L'art. 15 della L. 241/90;
- ✓ La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione (in applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore) del sistema cittadino di accoglienza e integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati e dei titolari delle altre tipologie di permessi di soggiorno candidabili alle misure di accoglienza ed accompagnamento previste dalla normativa vigente. Spesa stimata in € 21.800.000,00. Contestuale accettazione del finanziamento di €. 44.879.012,20, di cui al Decreto Ministeriale n. 15039 del 18 aprile 2023 di ammissione al finanziamento per la prosecuzione del progetto "MSNA" per il periodo 01/07/2023 al 30/06/2026.";

### **PRESUPPOSTO**

- con Decreto del 10 agosto 2016 il Ministero dell'Interno ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che intendevano aderire ex novo al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA);
- a seguito del suindicato Decreto Ministeriale, il Comune di Milano in data 5 maggio 2017 ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel FNPSA per la realizzazione di un progetto di accoglienza SPRAR in favore di n. 150 Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in avanti, solo "MSNA");
- con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2017 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FNPSA per il triennio 2017 – 2020 e la domanda di contributo del Comune di Milano è stata ammessa in graduatoria;
- con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 10 giugno 2017 dell'Area Residenzialità, il Comune di



Milano ha proceduto all'accettazione del contributo disposto da Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA);

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Milano, grazie a tale contributo, ha attivato e finanziato n. 125 posti SPRAR categoria MSNA e, con successivi atti, l'amministrazione ha provveduto ad integrare la disponibilità di posti nell'ambito di tale sistema nazionale di accoglienza, fino a n.175;
- con Decreto del 10 agosto 2020 prot. n. 16288, il Ministero dell'Interno ha approvato i progetti categoria MSNA in scadenza al 31 dicembre 2020, autorizzando, nello specifico del Comune di Milano, la prosecuzione del progetto SIPROIMI categoria "MSNA" dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2023, assegnando al Comune risorse annue pari a € 5.610.122,78 per la messa a disposizione di n. 150 posti letto in accoglienza;
- con l'art. 4 comma 4 del Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stata disposta la modifica della denominazione del sistema di accoglienza da SIPROIMI ("Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per Minori stranieri non accompagnati") a SAI ("Sistema di Accoglienza e di Integrazione");
- per rispondere alle crescenti richieste di accoglienza, il Comune di Milano ha presentato al Ministero, in data 25 giugno 2021 domanda di ulteriore finanziamento per l'ampliamento dei posti di accoglienza nell'ambito del SAI "Sistema di Accoglienza e Integrazione" per la categoria MSNA;
- con Decreto del 10 agosto 2021 prot. n. 23428, il Ministero dell'Interno ha approvato le graduatorie per l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti della rete SAI in scadenza al 30 giugno 2023 autorizzando, nello specifico del Comune di Milano, un ampliamento di 225 posti categoria "MSNA" che si aggiungono, pertanto, ai sopra citati e già attivi n. 175 posti e assegnando al Comune risorse annue pari a € 8.414.527,50 per la messa a disposizione dei posti letto in accoglienza;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1016 del 15/07/2022 è stata approvata la presentazione al Ministero dell'Interno della domanda per la prosecuzione del finanziamento dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Milano – per gli anni 2023/2024/2025/2026 – per la realizzazione di progetti di accoglienza a favore di 957 posti (di cui n. 542 a favore di richiedenti e titolari protezione internazionale appartenenti alla categoria "Ordinari", n. 15 appartenenti alla categoria "Disagio Mentale e Disagio Sanitario" e 400 appartenenti alla categoria "MSNA") a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell'art. 8 dell'Ocdpc 872 del 4 marzo 2022;
- con Decreto del 18 aprile 2023 prot. n. 15039, il Ministero dell'Interno ha autorizzato la prosecuzione dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) categoria MSNA (Minori stranieri non accompagnati) e ha ammesso il Comune di Milano al finanziamento per una spesa annuale complessiva di € 14.959.670,74;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 20/06/2023 sono state approvate le linee di indirizzo per l'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione (in applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore) del sistema cittadino di accoglienza e integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati e dei titolari delle altre tipologie di permessi di soggiorno candidabili alle misure di accoglienza ed accompagnamento previste dalla normativa vigente. Spesa stimata in € 21.800.000,00. Parimenti, si è proceduto alla contestuale accettazione del finanziamento di € 44.879.012,20, di cui al Decreto Ministeriale n. 15039 del 18 aprile 2023 che approva la prosecuzione del progetto "MSNA" per il periodo 01/07/2023 al 30/06/2026.

### CONSIDERATO CHE

- i MSNA rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile nell'ambito della salute mentale, ancor più nell'ambito dell'emergenza migratoria in corso decretata con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo* (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2023);



- per l'Amministrazione Comunale, che nel corso del 2022 ha continuato ad assistere ad un aumento esponenziale dei flussi di MSNA neo arrivati in città ed ha preso in carico complessivamente 1625 MSNA (collocandoli sia nel SAI sia nelle strutture residenziali del sistema di Welfare locale sia in strutture emergenziali temporanee opportunamente attivate), è imprescindibile promuovere e sostenere, nella pratica operativa e quotidiana a tutela dei MSNA, appropriati e specifici interventi di promozione della salute mentale nonché di prevenzione e intercettazione precoce dei disturbi psichiatrici;
- l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano è referente da oltre 13 anni per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva per l'ambito territoriale cittadino di riferimento e nello specifico per i disturbi psichiatrici nei MSNA;
- da tempo sono in corso ampie collaborazioni tra il Comune di Milano e la UONPIA della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico volte a introdurre, condividere e coordinare buone prassi, nonché potenziare raccordi e protocolli di intervento psico/socio/sanitario integrati per la gestione dei problemi di salute mentale nei MSNA;
- Il Comune di Milano non possiede al proprio interno le competenze professionali per gestire direttamente le attività psicologiche previste dalla vigente normativa o interventi di affiancamento educativo con competenze specifiche in ambito sanitario nella gestione delle escalation comportamentali;
- La UONPIA Policlinico ha al proprio interno competenze psicologiche ed educative di elevata specializzazione in ambito sanitario mirate, sviluppate negli ultimi 13 anni sul tema della migrazione e salute mentale ed in particolare dei MSNA e dei disturbi psichiatrici e dei fattori di rischio e protettivi in tale ambito, che, grazie al presente accordo di collaborazione, verranno potenziate per garantire altresì risposte a carattere preventivo;
- la Legge 241/1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'Art. 15, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ed esiste tra le Parti siffatto interesse comune a collaborare con la finalità di svolgere attività di prevenzione a tutela della salute mentale dei MSNA.

#### **DATO ATTO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Diritti e Inclusione n. 2055 del 21/03/2022 è stato approvato l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra il Comune di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- tale summenzionato accordo prevedeva la possibilità che lo stesso potesse essere prorogato o rinnovato previo accordo tra le parti e stipulazione scritta;
- si rende necessario, in virtù delle considerazioni sopra richiamate, procedere alla conferma dello schema dell'accordo di collaborazione (allegato quale parte integrante al presente atto) con il quale il Comune di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) rinnovano la stipula tra loro di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e sviluppare azioni definite e condivise per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2026;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano tramite comunicazione del 19 giugno 2023, ha confermato la propria disponibilità a svolgere attività di prevenzione a tutela della salute mentale dei MSNA mediante la proroga dell'accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990;
- la spesa complessiva ammonta a € 284.033,88= (IVA esente ex art. 10, c. 1, punto 18), del DPR 633/1972) e risulta finanziata dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) categoria MSNA.



## DETERMINA

1. di approvare la proroga dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con sede legale in Via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano - C.F. e P.IVA n. 04724150968, per l'espletamento di attività di promozione della salute mentale e prevenzione dei disturbi psichici in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio milanese e in carico al Comune di Milano nell'ambito del Progetto SAI categoria "MSNA per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2026 ed il relativo schema di accordo di collaborazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1);
2. di accertare, secondo quanto indicato in premessa, l'entrata di € **284.033,88** proveniente dal **Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**, Piazza del Viminale 100184 Roma, CF 80215430580, attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 15039 del 18.04.2023 - categoria "MSNA", come da imputazione contabile di cui all'Appendice A;
3. di approvare, secondo quanto indicato in premessa, la spesa complessiva di € **284.033,88=** (IVA esente ex art. 10, c. 1, punto 18), del DPR 633/1972), finanziata con mezzi correnti di Bilancio, come da imputazione contabile di cui all'Appendice A;
4. di dare atto che la spesa per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2026 è così suddivisa:
  - o € 47.338,98 per il periodo 01 luglio 2023 – 31 dicembre 2023;
  - o € 94.677,96 per il periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
  - o € 94.677,96 per il periodo 01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
  - o € 47.338,98 per il periodo 01 gennaio 2026 – 30 giugno 2026;
5. di autorizzare l'avvio delle azioni progettuali anche in pendenza di sottoscrizione degli accordi con decorrenza dal 1° luglio 2023 e sino al 30 giugno 2026, rappresentando sin da ora la possibilità che detto accordo possa essere prorogato o rinnovato sempre previa stipulazione scritta e rifinanziamento da parte del FNPSA;
6. di dare atto che trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni sugli esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel fatto che si tratta di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
7. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova presupposto per gli anni 2024 e 2025 in quanto attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
8. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi non considerati nel bilancio, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto in quanto spese relative a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, (punto b) del richiamato comma 6);
9. di provvedere, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Contabilità e dell' art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, alle annotazioni delle spese annue relative al periodo residuale per le quali si dovrà tener conto nella formazione del corrispondente bilancio futuro;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
11. di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il Bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
12. di provvedere, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Contabilità e dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 alle annotazioni delle spese annue relative al periodo residuale per le quali si dovrà tener conto nella formazione del corrispondente bilancio futuro;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line.



IL DIRETTORE (Area Diritti e Inclusione)  
Angelo Stanghellini (Dirigente Adottante)



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI MILANO E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E PREVENZIONE DEI DISTURBI PSICHICI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NEL TERRITORIO MILANESE E IN CARICO AL COMUNE DI MILANO NELL' AMBITO DEL PROGETTO SAI CATEGORIA MSNA.**

**PERIODO: 01/07/2023-30/06/2026**

**IMPORTO COMPLESSIVO € 284.033,88 (IVA esente ex. art. 10, c. 1, punto 18, del DPR 633/1972)**

**CUP B46D23000010001**

**TRA**

il Comune di Milano (di seguito anche detto "Comune"), C. F. 01199250158 con domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala n. 3, rappresentato dal Dr. Angelo Stanghellini, Direttore Area Diritti e Inclusione della Direzione Welfare e Salute

**E**

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito anche detta "Fondazione Policlinico") con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza 28, codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, rappresentata dal Dr. Ezio Belleri, Direttore Generale, congiuntamente denominate anche "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Ministeriale del 18.04.2023 (prot. N. 15039), il Ministero dell'Interno ha ammesso il Comune di Milano al rinnovo del finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per n. 400 posti a far data dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- i MSNA rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile nell'ambito della salute mentale, ancor più nell'ambito dell'emergenza migratoria in corso decretata con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul*



*territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo* (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2023);

- per l'Amministrazione Comunale, che nel corso del 2022 ha continuato ad assistere ad un aumento esponenziale dei flussi di MSNA neo arrivati in città ed ha preso in carico complessivamente 1625 MSNA (collocandoli sia nel SAI sia nelle strutture residenziali del sistema di Welfare locale sia in strutture emergenziali temporanee opportunamente attivate), è imprescindibile promuovere e sostenere, nella pratica operativa e quotidiana a tutela dei MSNA, appropriati e specifici interventi di promozione della salute mentale nonché di prevenzione e intercettazione precoce dei disturbi psichiatrici;
- la UONPIA Policlinico è referente da oltre 13 anni per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva per l'ambito territoriale cittadino di riferimento e nello specifico per i disturbi psichiatrici nei MSNA;
- da tempo sono in corso ampie collaborazioni tra il Comune di Milano e la UONPIA della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Accordo di Collaborazione approvato con Determina Dirigenziale dell'Area Diritti e Inclusione n. 2055 del 21.03.2022 in scadenza al 30.06.2023) volte a introdurre, condividere e coordinare buone prassi, nonché potenziare raccordi e protocolli di intervento psico/socio/sanitario integrati per la gestione dei problemi di salute mentale nei MSNA;
- Il Comune di Milano non possiede al proprio interno le competenze professionali per gestire direttamente le attività psicologiche previste dalla vigente normativa o interventi di affiancamento educativo con competenze specifiche in ambito sanitario nella gestione delle escalation comportamentali;
- La UONPIA Policlinico ha al proprio interno competenze psicologiche ed educative di elevata specializzazione in ambito sanitario mirate, sviluppate negli ultimi 13 anni sul tema della migrazione e salute mentale ed in particolare dei MSNA e dei disturbi psichiatrici e dei fattori di rischio e protettivi in tale ambito, che, grazie al presente accordo di collaborazione, verranno potenziate per garantire altresì risposte a carattere preventivo;
- la Legge 241/1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'Art. 15, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ed esiste tra le



Parti siffatto interesse comune a collaborare con la finalità di svolgere attività di prevenzione a tutela della salute mentale dei MSNA;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Diritti e Inclusione n. -- del --/--/---- è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Milano e la UONPIA della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per promuovere la salute mentale e prevenire disturbi psichiatrici nei MSNA in carico al Comune di Milano;

Per quanto in premessa indicato

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato a regolare i rapporti tra il Comune di Milano e la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'intercettazione precoce, prevenzione e cura dei disturbi psichiatrici nei Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione denominato SAI.

Le parti convengono di rinnovare la collaborazione, nel quadro e per i motivi e per le finalità indicate nelle premesse del presente accordo, per applicare e sviluppare in modo condiviso un percorso di riferimento per la promozione della salute mentale, la rilevazione dei fattori di rischio nonché l'intercettazione precoce, prevenzione e cura dei disturbi psichiatrici nei MSNA, nell'ottica di poter giungere alla messa a sistema di tale percorso e rendere replicabili, sostenibili e stabili le azioni in esso previste.

#### **Art. 2 - DURATA**

Il presente accordo ha durata dal 01.07.2023 (o dalla data di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti) sino al 30.06.2026. Il presente Accordo potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti previo rifinanziamento da parte del FNPSA.

#### **Art. 3 - ATTIVITÀ**

Nell'ambito della convenzione e tramite il potenziamento delle figure psicologiche ed educative specializzate in ambito sanitario già operanti, la UONPIA Policlinico, in costante raccordo con il Centro Servizi MSNA di via Zendrini, 15, servizio dell'Unità Politiche per l'Inclusione e



L'Immigrazione inserito nel progetto SAI categoria MSNA del Comune di Milano, garantirà in primis l'attività di screening psicologico per i minori neo arrivati attraverso:

- primi colloqui psicologici individuali (per max 250 MSNA neo arrivati in 12 mesi) inclusivi di:
  - a) contatto con l'assistente sociale e con la struttura in cui è inserito ciascun ragazzo, e raccolta delle prime informazioni necessarie per definire il livello di priorità del colloquio stesso, le modalità di svolgimento (in presenza o in videoconferenza, con o senza mediatore culturale ecc.) e la sede (UONPIA, Centro Servizi MSNA, struttura di accoglienza o altra sede);
  - b) colloquio con il ragazzo, inclusivo della compilazione questionario RHS 15 (ed eventuali altri strumenti se ritenuti necessari) e di una breve restituzione;
  - c) valutazione del livello di rischio per la salute mentale (basso, medio o alto);
  - d) stesura di relazione sintetica e restituzione delle conclusioni del colloquio a ciascuna struttura e assistente sociale inviante nonché, nelle situazioni ad alto rischio, ulteriore restituzione al ragazzo;
- attività a supporto alle strutture di accoglienza per sviluppare competenze per l'individuazione precoce di possibili segnali di rischio.

A seguito dell'attività di screening, verranno inoltre attivate azioni differenziate a seconda dei livelli di rischio per la salute mentale individuati:

- per i minori ad alto rischio è prevista:
  - a) restituzione agli assistenti sociali di riferimento e alle strutture di accoglienza con incontri dedicati;
  - b) definizione condivisa dell'invio verso le strutture specialistiche appropriate (UONPIA/etnopsichiatria/altre risorse territoriali);
  - c) accompagnamento al percorso, in raccordo con gli operatori sociali, educativi e, eventualmente, sanitari o del Terzo Settore;
- per i soggetti a medio rischio:
  - a) colloqui di monitoraggio/approfondimento individuali, a fronte di discrepanze tra quanto emerso nel primo colloquio e quanto osservato nelle strutture di accoglienza o a fronte di altri elementi di dubbio;



- b) progettazione ed attivazione di piccoli gruppi periodici (mensili o bimensili) multi professionali funzionali a promuovere, difendere e ripristinare salute mentale nei MSNA, con riferimento al modello delle *Basic Therapeutic Actions - BTA* (modello teorico-metodologico utilizzato in alcuni interventi realizzati dopo crisi ambientali o sociali potenzialmente traumatiche). Tali gruppi saranno realizzati in collaborazione con le strutture di accoglienza e in base al bisogno, in sinergia con altri progetti attivi presso la UONPIA Policlinico;
- c) Eventuale riorientamento ad altre tipologie di interventi esterni già attivi per situazioni a medio rischio;
- per i soggetti a basso rischio:
  - a) inclusione di elementi psicoeducativi specifici nella parte di restituzione al termine del primo colloquio (bisogni attuali, possibili traiettorie del loro stato psico/fisico, possibili segnali di rischio per la loro salute mentale, strategie di gestione: a chi e come eventualmente chiedere aiuto).

Verranno altresì attivate, anche in sinergia con altri progetti della UONPIA, azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti delle strutture di prima e seconda accoglienza, per l'intercettazione precoce dei segnali di rischio e per la messa in campo di strategie che diminuiscano il rischio di *escalation* comportamentali e facilitino la loro gestione, in particolare per quanto riguarda le componenti fortemente ambiente-determinate.

Infine, nelle situazioni ad alto rischio nelle quali non è presente un disturbo psichiatrico maggiore, che richieda l'attivazione di interventi mirati quali l'ospedalizzazione o l'inserimento in strutture a carattere terapeutico a media o ad alta protezione, verranno attivati, in un'ottica di affiancamento sul campo e formazione in situazione, in stretto raccordo con la rete coinvolta, interventi educativi specialistici in ambito sanitario a supporto delle equipe delle strutture.

A partire dall'insieme delle attività descritte, le Parti agiranno congiuntamente per implementare e consolidare le reti istituzionali e sociali a livello locale attraverso un'analisi dettagliata dei punti di forza e delle criticità della modalità di screening attualmente attiva, in particolare alla luce dei possibili picchi dei flussi e dell'impatto della pandemia, con l'individuazione di possibili strategie di miglioramento, di modalità per gestire i momenti di sovraccarico e per sostenere la trasferibilità.



Verrà altresì garantita la partecipazione di operatori referenti della UONPIA Policlinico agli incontri periodici nell'ambito del progetto SAIMSNA, sia per favorire il coordinamento e l'integrazione degli interventi specifici sui singoli ospiti, che per promuovere il miglioramento ed il monitoraggio complessivo del progetto.

Previo confronto tra le parti, verranno elaborati strumenti di monitoraggio dell'intero processo di lavoro e di valutazione in itinere dell'impatto e dell'efficacia degli interventi attivati a favore dei beneficiari. Con cadenza trimestrale l'UONPIA Policlinico trasmetterà i dati riferiti alle prese in carico e all'attivazione degli interventi effettuati.

Al di fuori di quanto sopra descritto ed a supporto di esso, le parti si impegnano in ogni caso a continuare a collaborare secondo il proprio ruolo e mandato al fine altresì di promuovere azioni congiunte di confronto, di *governance* e di sistema con altri soggetti istituzionali coinvolti sui temi della tutela e del benessere della salute mentale minorile.

#### **Art. 4 - OBBLIGHI**

La Fondazione Policlinico si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o del personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari, per tutta la durata del presente accordo.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la Fondazione Policlinico dovrà:

- inviare al Comune l'elenco del personale operante nell'ambito del progetto SAI specificando la relativa qualifica, la tipologia di attività da svolgere e l'orario di servizio assegnato;
- inviare i curricula professionali del suddetto personale impiegato;
- entro 7 giorni dalla data di cessazione del personale impiegato, e comunque ad ogni variazione del personale operante, comunicare tali eventi all'Unità Politiche per l'Immigrazione del Comune di Milano, specificando il nominativo, la qualifica, la tipologia delle figure interessate e il rispettivo orario di lavoro, nonché, se si tratta di personale di nuova acquisizione, trasmettere il relativo curriculum e le autodichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal proprio rappresentante legale, di cui ai punti precedenti.

La Fondazione Policlinico si impegna inoltre a:



- fornire al Comune i dati richiesti per il monitoraggio delle attività e delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo nei tempi utili per garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal Ministero dell'Interno in merito alla rendicontazione del progetto SAI;
- portare immediatamente a conoscenza il Comune di ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;
- comunicare al Comune le eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto;
- ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, consentire i controlli e le verifiche del Servizio Centrale SAI e/o Ministero dell'Interno o di altro organismo deputato a tale scopo e collaborare alla loro corretta esecuzione.

#### **Art. 5 - IMPORTO**

Per l'attuazione del presente accordo, il Comune concorre riconoscendo a Fondazione Policlinico un importo complessivo pari a € € 284.033,88 (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972).

Il Comune si obbliga ad erogare a Fondazione Policlinico, previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, le seguenti somme:

- € 47.338,98 per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023;
- € 94.677,96 per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
- € 94.677,96 per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025;
- € 47.338,98 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2026.

#### **Art. 6 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

Sulla base degli interventi realizzati la Fondazione Policlinico presenterà trimestralmente al Comune rendicontazione tecnica ed economica utilizzando i modelli predisposti dal vigente Manuale di Rendicontazione SAI e dal Comune di Milano.

#### **Art. 7 - PAGAMENTI**

La liquidazione di quanto spettante a Fondazione Policlinico da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento da parte di quest'ultimo. Tale quota verrà erogata dal



Ministero dell'Interno e, di conseguenza, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione a Fondazione Policlinico. Inoltre, a fronte di una rendicontazione la cui congruità venga riconosciuta in misura inferiore al totale previsto, la liquidazione delle somme dovute a Fondazione Policlinico sarà effettuata in proporzione.

Le note di pagamento dovranno essere intestate e inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Diritti e Inclusione – Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) Data e atti del contratto stipulato;
- b) L'importo contrattuale espresso in Euro;
- c) Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente e codice IBAN);
- d) Ogni altra indicazione utile.

Il saldo finale sarà liquidato in base alla rendicontazione di fine progetto e dietro presentazione del rendiconto finale.

#### **Art. 8 - VERIFICA E CONTROLLO**

Ai fini della valutazione della corretta realizzazione del presente accordo verranno organizzati almeno tre incontri di monitoraggio (ad un mese dall'avvio, entro la fine dell'anno corrente e ad un mese dalla scadenza dell'Accordo). L'attività di controllo potrà essere condotta dal Comune di Milano anche mediante propri operatori o altro personale all'uopo incaricato e con le modalità ritenute più opportune.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITÀ**

La Fondazione Policlinico è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente accordo. È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo alla Fondazione Policlinico di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



#### **Art. 10 - RISOLUZIONE**

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- in caso di conclusione anticipata del Progetto SAI;
- in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'atto d'impegno, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.; in tal caso il Comune potrà anche richiedere la restituzione delle somme già erogate a Fondazione Policlinico.

#### **Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente accordo, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n 136.

#### **Art. 12 - SUBALPPALTO**

Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'art. 3 comma 9 della L. n. 136/2010.

#### **Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione Policlinico è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle attività di cui all'Art. 3, quanto previsto nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse vigenti anche emanate dall'Autorità Garante per la privacy.

#### **Art. 14 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La Fondazione Policlinico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.



**Art. 15 - SPESE, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico della Fondazione Policlinico tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto. Le Parti convengono che il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e che le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Le parti, in via prioritaria, si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In ogni caso, fermo restando quanto sopra, per qualunque controversia derivante dalla presente scrittura è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto

PER LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

*(Dr. Ezio Belleri)*

PER IL COMUNE DI MILANO  
IL DIRETTORE AREA DIRITTI E INCLUSIONE

Firmato digitalmente

*(Dr. Angelo Stanghellini)*

Comune di  
Milano

## APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

## IMPEGNI

Anno / N° crono	Cap. / Art. / N°	Anno / N° impegno	Importo (€)	Esigibilità	CIG	CUP	Partita IVA	Cod. tipo finanz.
	3443/11/0	2023/12052	47.338,98	dal 01/07/2023 al 31/12/2023		B46D2300001000 1	04724150968	7
	3443/11/0	2024/2593	94.677,96	dal 01/01/2024 al 31/12/2024		B46D2300001000 1	04724150968	7
	3443/11/0	2025/1116	94.677,96	dal 01/01/2025 al 31/12/2025		B46D2300001000 1	04724150968	7
	3443/11/0	2026/525	47.338,98	dal 01/01/2026 al 30/06/2026		B46D2300001000 1	04724150968	7

284.033,88 € **Totale spesa corrente**

## ACCERTAMENTI

Anno / N° crono	Cap. / Art. / N°	Anno / N° accertamento	Importo (€)	CIG	CUP	Scadenza	Partita IVA	Cod. tipo finanz.
	38/15/10	2023/2575	47.338,98		B46D23000010001	31/12/2023		7
	38/15/10	2024/338	94.677,96		B46D23000010001	31/12/2024		7
	38/15/10	2025/167	94.677,96		B46D23000010001	31/12/2025		7
	38/15/10	2026/101	47.338,98		B46D23000010001	31/12/2026		7

284.033,88 € **Totale entrate corrente**

Documento sottoscritto digitalmente



Comune di  
Milano

## APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO